

REGOLAMENTO (CE) N. 3102/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁶⁾, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre, di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal

regolamento (CE) n. 1742/94⁽⁸⁾, che non sono conformi alle modalità comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono soppressi gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2224/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
 (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
 (3) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
 (4) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
 (5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
 (6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
 (7) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.

(8) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 19.